

NORMATIVA IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI

LEGGI STATALI

La legge quadro 21 Novembre 2000 n. 353 (G. U. n. 280 del 30/11/ 2000)

La nuova legge in materia di incendi boschivi è finalizzata alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile. Essa è costituita da 13 articoli che regolamentano i differenti aspetti in materia:

Art. 1 – Finalità e Principi

Art. 2 – Definizione

Art. 3 – Piano regionale di Previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

Art. 4 – Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi

Art. 5 – Attività formative

Art. 6 – Attività informative

Art. 7 – Lotta attiva contro gli incendi boschivi

Art. 8 – Aree naturali protette

Art. 9 – Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento

Art. 10 – Divieti, prescrizioni e sanzioni

Art. 11 – Modifiche al codice penale

Art. 12 – Disposizioni finanziarie

Art. 13 – Norme abrogate ed entrata in vigore

L'art. 2 della legge definisce, per la prima volta cosa, cosa debba intendersi per incendio boschivo.

”Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o erborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”.

Il Codice penale distingue tra incendio colposo e doloso, entrambi penalmente perseguibili. L'incendio è considerato un delitto contro la pubblica incolumità, ma per configurarsi tale è necessario che crei un pericolo potenziale anche se non effettivo per un numero indeterminato di persone.

Spetta alle Regioni il compito di approvare il piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base delle linee guida e delle direttive emanate.

Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato viene predisposto un apposito piano da parte del Ministero dell'Ambiente di intesa con le regioni interessate su proposta degli enti gestori e sentito il parere del Corpo Forestale dello Stato. Detto piano costituisce un'apposita sezione del piano regionale e sviluppa in modo autonomo gli aspetti relativi alla previsione, prevenzione, lotta attiva e le parti speciali del piano.

Il piano sottoposto a revisione annuale individua:

- a) Le cause determinanti e i fattori predisponenti l'incendio
- b) Le aree percorse dal fuoco
- c) Le aree a rischio di incendio
- d) I periodi a rischio di incendio boschivo
- e) Gli indici di pericolosità
- f) Le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio
- g) Gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi
- h) La consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane, nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi
- i) La consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico
- j) Le operazioni selvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco
- k) Le esigenze formative e la relativa programmazione
- l) Le attività informative
- m) La previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso

Quadro legislativo antecedente alla 353/2000

Il problema relativo agli incendi boschivi è stato affrontato nella normativa a partire dagli anni '70 sia dalle Regioni che dallo Stato.

Antecedentemente al 1° marzo 1975, data di promulgazione della legge dello Stato n. 47 recante "*Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi*", che va considerata la prima legge quadro in materia antincendio boschivo, erano state varate alcune leggi Statali e Regionali di cui si riportano gli estremi:

R.D. 30 Dicembre 1923 n. 3267

“Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani”

Legge 17 Dicembre 1931 n 1667

“Conversione in legge del R. decreto legge 18 giugno 1931, recante provvedimenti per la tutela dei castagneti e per il controllo delle fabbriche per la produzione di tannino dal legno di castagno.” G. U. 17 del 22/01/1932.

Legge 22 marzo 1973 n. 269

“Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento.” G.U. 148 del 11/06/1973.

Legge 9 ottobre 1967 n. 950

“Sanzioni per i trasgressori delle norme di Polizia Forestale”.

Si giunge così alla normativa che disciplina gli interventi preventivi e repressivi in materia di incendi boschivi:

Legge 1 marzo 1975 n. 47 G.U. 312/1974.

“ Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi.”

D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616

“ Attuazione della delega di cui all’art.1 della legge 22 luglio 1975 n. 382.

Legge 4 agosto 1984 n. 424

“Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi”.

Legge 8 agosto 1985 n. 431 (di conversione del D.L. n. 312/82) “Legge Galasso”

“Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”.

Legge 8 novembre 1986 n. 752

“Legge pluriennale per l’attuazione di interventi programmati in agricoltura”.

Legge 18 maggio 1989 n. 183

“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”.

Legge 28 febbraio 1990 n. 38 (di conversione, con modificazione del D.L. 415/89)

“Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni, nonché disposizioni varie”.

Legge 3 luglio 1991 n. 195 (di conversione, con modificazione del D.L. 142/91)

“Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991”.

Legge 24 novembre 1991 n. 689

“Modifiche al sistema penale”.

Legge 29 ottobre 1993 n. 428

“Disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette”.

Legge 10 novembre 1993 n. 456 (di conversione, con modificazione del D.L. 367/93)

“Disposizioni urgenti per l’acquisto di velivoli antincendio da parte della protezione civile”.

Legge 8 agosto 1994 n. 497 (di conversione, con modificazione del D.L. 377/94)

“Disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale”.

Legge 8 agosto 1995 n. 339 (di conversione, con modificazione del D.L. 275/95)

“Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale”.

Legge 30 marzo 1998 n. 61 (di conversione, con modificazione del D.L. 6/98)

Legge 6 ottobre 2000 n. 275

“Conversione in legge, con modificazione del D.L. 4 agosto 2000, n. 220, recante Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi”.

Si giunge quindi alla recente legge quadro

Legge 21 novembre 2000 n. 353

Con la quale sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge ed in particolare:

- a) la Legge 1° marzo 1975 n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;
- b) il decreto legge 10 luglio 1982 n. 428, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 1982 n. 547, recante misure urgenti per la protezione civile.

LEGGI REGIONALI

Legge Regionale 5 giugno 1975 n. 57.

“Interventi regionali per la difesa e conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi”

Legge Regionale 7 maggio 1996 n. 11

“Interventi in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”

REGOLAMENTI (CEE)

Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio del 23 luglio 1992

“Relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi “.

Regolamento (CEE) n. 1170/93 della Commissione del 13 maggio 1993

“recante talune modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi”.

Regolamento (CEE) n. 804/94 della Commissione dell' 11 aprile 1994

“recante talune modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio per quanto riguarda sistemi di informazione sugli incendi di foresta”.

Regolamento (CEE) n. 2121/2004 della Commissione dell' 13 dicembre 2004

“recante talune modifiche di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1727/99 del Consiglio per quanto riguarda sistemi di informazione sugli incendi di foresta”.